

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3684

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MOLLICONE, CIABURRO, SILVESTRONI, VINCI, GALANTINO

Agevolazioni in favore delle imprese per l'acquisto di veicoli a trazione elettrica e per l'installazione di infrastrutture di ricarica

Presentata il 18 luglio 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende agevolare l'adozione da parte delle imprese di veicoli a trazione integralmente elettrica nonché la conseguente costruzione delle necessarie colonnine o stazioni di ricarica, al fine di agevolare la transizione verso una mobilità più sostenibile.

Il trasporto su gomma riveste un ruolo fondamentale nel nostro Paese. Oltre l'86 per cento delle merci viene movimentato attraverso il trasporto su strada, un dato che supera di dieci punti percentuali quello europeo, come evidenziato da Eurostat. A livello locale, le aziende di trasporto pubblico fanno affidamento in massima parte su mezzi ruotati, dove non presenti metro e tram, cioè in buona parte del Paese, mentre una sostanziale quota del trasporto a livello regionale è sostenuta ancora una volta da autobus e mezzi simili. Inoltre,

varie compagnie offrono servizi di trasporto su gomma ai viaggiatori da un capo all'altro della penisola, permettendo il collegamento di aree altrimenti difficili da raggiungere a prezzi abbordabili.

Nell'ambito della transizione ecologica dunque — nonché della dissennata lotta *a priori* contro il motore a scoppio portata avanti dalla Commissione europea e dalle frange ecologiste più radicali del Parlamento europeo — diventa fondamentale incentivare l'adozione di mezzi elettrici, del tutto o in parte, unitamente alla costruzione e installazione delle colonnine e delle stazioni di ricarica per tali mezzi. Un semplice obbligo, in un contesto di continuo rialzo dei prezzi specialmente delle materie prime fondamentali per la transizione *green*, non sarebbe sufficiente a permettere l'adozione in massa e su vasta scala di tali tecnologie in tempo utile. Pertanto, Fratelli

d'Italia propone un approccio positivo che incentivi, tramite benefici fiscali, l'adozione di tali mezzi e la costruzione di colonnine e stazioni di ricarica.

La presente proposta intende portare avanti il seguente schema: un primo contributo, sotto forma di credito d'imposta per il versamento dell'IRES, è riconosciuto ai produttori o costruttori dei mezzi venduti, i quali anticiperebbero alle aziende acquirenti il beneficio sotto forma di sconto sul prezzo, recuperando poi al momento

del pagamento delle imposte la somma anticipata; un secondo contributo, anch'esso un credito d'imposta, è riconosciuto per la costruzione di colonnine e stazioni di ricarica alle aziende la cui flotta di mezzi sia composta per almeno un quinto da mezzi elettrici o ibridi, incentivando dunque l'adozione combinata di tali tecnologie per usufruire di entrambi i crediti e rendere più sostenibile la propria flotta aziendale in maniera economicamente conveniente.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge intende incentivare la mobilità elettrica per le compagnie di trasporti a media e lunga percorrenza, prevedendo la concessione di incentivi fiscali per favorire l'acquisto di veicoli a trazione elettrica e l'installazione di infrastrutture di ricarica.

Art. 2.

(Incentivi alla mobilità elettrica)

1. Per gli anni dal 2023 al 2030, alle imprese, operanti nel territorio nazionale, che acquistano un veicolo nuovo di fabbrica a trazione integralmente elettrica e consegnano per la rottamazione un veicolo di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, è riconosciuto un contributo pari al 20 per cento del prezzo d'acquisto.

2. Il contributo di cui al comma 1 spetta per i veicoli immatricolati a partire dal 1° gennaio 2023 a patto che:

a) il veicolo acquistato non sia stato già immatricolato in precedenza;

b) il veicolo consegnato per la rottamazione appartenga alla stessa categoria del veicolo acquistato;

c) il veicolo acquistato sia intestato alla medesima impresa intestataria del veicolo consegnato per la rottamazione ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo;

d) nell'atto di acquisto sia espressamente indicato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sia indicata l'intenzione di fruire del contributo di cui al comma 1.

3. Entro venti giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo ceduto per la rottamazione dall'impresa acquirente del veicolo nuovo a un centro di raccolta per la demolizione di veicoli fuori uso e di provvedere direttamente alle procedure necessarie alla richiesta di cancellazione dal pubblico registro automobilistico per demolizione.

4. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto all'impresa acquirente dal venditore tramite compensazione con il prezzo d'acquisto.

5. L'impresa costruttrice o importatrice del veicolo in relazione al quale è fruito il contributo di cui al comma 1 recupera gli importi di cui al comma 4 sotto forma di credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle società, da fruire nell'esercizio in cui è effettuata la vendita del veicolo nuovo.

6. Fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di vendita del veicolo in relazione al quale è fruito il contributo di cui al comma 1, l'impresa costruttrice o importatrice conserva la seguente documentazione:

a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto del veicolo nuovo;

b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo consegnato per la rottamazione;

c) copia della documentazione che attesta l'avvenuta demolizione del veicolo consegnato per la rottamazione.

Art. 3.

(Incentivi all'installazione di infrastrutture ricarica)

1. Alle imprese, operanti nel territorio nazionale, che installano, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni e ottemperamento dei relativi obblighi, infrastrutture di ricarica per veicoli a trazione elettrica, destinate alla ricarica dei veicoli dei propri dipendenti ovvero dei veicoli di

servizio dell'impresa stessa, è riconosciuto un credito d'imposta, pari al 25 per cento del costo totale dell'installazione delle infrastrutture, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, da fruire nell'esercizio in cui è conclusa l'opera di installazione delle infrastrutture di ricarica.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta per le infrastrutture di ricarica installate a partire dal 1° gennaio 2023, a patto che la flotta di veicoli aziendali dell'impresa interessata sia costituita per almeno il 20 per cento da veicoli a trazione interamente elettrica o a trazione ibrida.

Art. 4.

(Fondo a sostegno di interventi per la realizzazione di infrastrutture elettriche per l'integrazione delle tecnologie di ricarica dei veicoli e per l'acquisto e l'installazione di dispositivi per la ricarica in ambito residenziale)

1. Nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito un fondo, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione di contributi per la realizzazione di infrastrutture elettriche per l'integrazione delle tecnologie di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici residenziali con posti auto, nonché per l'acquisto e l'installazione di dispositivi per la ricarica di veicoli elettrici in ambito residenziale.

2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione dei contributi di cui al comma 1. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con altre agevolazioni previste per la medesima spesa.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0194550